



# COMUNE DI ROMETTA

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

### ORDINANZA DIRIGENZIALE AREA TECNICA N. 56 DEL 14/06/2024

#### OGGETTO:

**ISTITUZIONE DELLA SOSTA TEMPORANEA MEDIANTE DISPOSITIVO DI CONTROLLO DELLA SOSTA "DISCO ORARIO" SUL TERRITORIO COMUNALE E DEL DIVIETO DI SOSTA NELLA VIA ROSA ZIINO E D IN VIA XXV APRILE.**

#### **Vista:**

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 08.03.2021 ad oggetto: *“Istituzione di aree da destinare a parcheggi stagionali a pagamento, determinazione delle condizioni e della tariffe, nonché delle agevolazioni”*;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 26.05.2021 ad oggetto: *“Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di G.C. n. 21 del 08.03.2021 avente ad oggetto: Istituzione di aree da destinare a parcheggi stagionali a pagamento, determinazione delle condizioni e della tariffe, nonché delle agevolazioni”*;
- l’Ordinanza Sindacale n. 11 del 13/06/2022 ad oggetto *“Riorganizzazione complessiva dei parcheggi nella frazione di Rometta marea per la stagione estiva 2022 con istituzione di aree da destinare a parcheggi a pagamento senza custodia”*;

**Preso atto** degli indirizzi della Giunta Comunale di identificare gli spazi delle aree e vie pubbliche antistanti ed in prossimità di esercizi commerciali, dove la sosta sarà consentita a titolo gratuito a tempo da un minimo di 30 minuti ad un massimo di due ore;

**Considerato** che con i citati atti deliberativi è stato attribuito mandato di recepire e sviluppare in apposita ordinanza il contenuto dei suddetti atti;

**Atteso** che la regolamentazione oraria costituisce idonea soluzione ai problemi di sosta momentanea per lo svolgimento di attività quotidiane;

**Ritenuto** pertanto necessario regolamentare la sosta, mediante dispositivo di controllo della sosta “disco orario”, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, a partire dal 15 Giugno 2024 e fino al 15 Settembre 2024 compresi i festivi, negli spazi delle aree e vie pubbliche antistanti ed in prossimità di esercizi commerciali al fine di consentire un più facile accesso alle attività e servizi presenti nel territorio;

**Sentito** il Responsabile del Servizio Polizia Municipale circa la necessità di istituire temporaneamente il divieto di sosta nella via Rosa Ziino dal c.n. 5 all’intersezione con la Via Nazionale, ed in via XXV Aprile nel tratto compreso tra la via Corso Francesco Saija e la via De Gasperi;

**Ravvisata** la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di tutelare la pubblica incolumità rendendo più fluida la circolazione stradale in relazione alle esigenze del traffico ed alle caratteristiche delle aree pubbliche, garantendo nel contempo una migliore mobilità e l’avvicendamento di veicoli in sosta temporanea;

**Visti** gli artt. 5, 6, 7 e 21 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30.04.1992 n. 285 ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss.mm.ii.

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

**Richiamato** il Reg. Gen. Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**Atteso** che il presente provvedimento verrà reso noto mediante apposizione della prescritta segnaletica e con pubblicazione all’Albo Pretorio on line;

## ORDINA

Per i motivi indicati in premessa:

**1. L'istituzione della sosta limitata**, regolata mediante dispositivo di controllo della sosta “disco orario”, **dalle ore 08.00 alle ore 20.00**, a partire **dal 15 Giugno 2024** e fino **al 15 Settembre 2024** compresi i festivi, per un periodo massimo di **trenta (30) minuti**, nelle zone di seguito elencate:

- I.* negli stalli di sosta situati dal c.n. 01 al c.n. 13 di via Fondaco Nuovo;
- II.* negli stalli di sosta situati dal c.n. 1/a di Via del Mare all'intersezione con la S.S. 113;
- III.* negli stalli di sosta dal c.n. 143 al c.v. 143 bis di Corso Francesco Saija;
- IV.* negli stalli di sosta situati dal c.n. 30 al c.n. 32 di Via Rosa Ziino;
- V.* negli stalli di sosta situati dal c.n. 23 al c.n. 25 di Via Mezzasalma;
- VI.* negli stalli di sosta situati dal c.n. 25 di Via Caterina Carbone all'intersezione con il Corso Francesco Saija;
- VII.* negli stalli di sosta situati dal c.n. 15 al c.n. 21 di Via Caterina Carbone;
- VIII.* negli stalli di sosta situati dal c.n. 7 al c.n. 13 di Via Caterina Carbone;
- IX.* negli stalli di sosta situati dal c.n. 39 al c.n. 41 di Via Giuseppe Mazzini;
- X.* negli stalli di sosta situati dal c.n. 23 al c.n. 41 di Via Fiorina Sardo;
- XI.* negli stalli di sosta situati dall'intersezione tra la Via Fiorina Sardo con Via Libero Grassi (tratto fronte bar Ventaglio);
- XII.* negli stalli di sosta situati dal c.n. 2 al c.n. 12 di Via Graziella Pino;
- XIII.* negli stalli di sosta situati dal fronte c.n. 53 al fronte c.n. 55 di Via Graziella Pino;
- XIV.* negli stalli di sosta situati nella Via Carlo Alberto Dalla Chiesa e precisamente dall'intersezione con la Via Nazionale al c.n. 2 di Via Carlo Alberto Dalla Chiesa;
- XV.* negli stalli di sosta situati dal c.n. 105 al c.n. 109 di Corso Francesco Saija;

**2. L'istituzione della sosta limitata**, regolata mediante dispositivo di controllo della sosta “disco orario”, **dalle ore 08.00 alle ore 20.00**, a partire **dal 15 Giugno 2024** e fino **al 15 Settembre 2024** compresi i festivi, per un periodo massimo di **trenta (30) minuti**, nel piazzale antistante gli uffici comunali (delegazione) di Rometta marea, fatta eccezione per i veicoli di proprietà del Comune di Rometta, in uso alle Forze di Polizia o all'ufficio tecnico ed ai veicoli dei dipendenti comunali muniti di pass;

**3. L'istituzione della sosta limitata**, regolata mediante dispositivo di controllo della sosta “disco orario”, **dalle ore 08.00 alle ore 20.00**, a partire **dal 15 Giugno 2024** e fino **al 15 Settembre 2024** compresi i festivi, per un periodo massimo di **sessanta (60) minuti**, nelle seguenti zone:

- I.* negli stalli di sosta situati dal c.n. 97 al c.n. 105 del Corso Francesco Saija;
- II.* negli stalli di sosta situati dal c.n. 2 al c.n. 4 di Via Risorgimento;
- III.* negli stalli di sosta situati dal c.n. 15 al c.n. 23 di Via Fiorina Sardo;
- IV.* negli stalli di sosta dal c. n. 21 al c. n. 17 della via Mezzasalma;

**4. L'istituzione della sosta limitata**, regolata mediante dispositivo di controllo della sosta “disco orario”, **dalle ore 08.00 alle ore 20.00**, a partire **dal 15 Giugno 2024** e fino **al 15 Settembre 2024** compresi i festivi, per un periodo massimo di **centoventi (120) minuti**, nelle seguenti zone:

- I.* negli stalli di sosta situati dal c. n. 23 al c. n. 39 di Via Fondaco Nuovo;
- II.* negli stalli di sosta situati dal c. n. 113 al c. n. 115 di Corso Francesco Saija;
- III.* negli stalli di sosta situati dal c. n. 39 al c. n. 41 di Via Mezzasalma;
- IV.* negli stalli di sosta situati dal c. n. 23 di Via Caterina Carbone all'intersezione con la Via Giuseppe Garibaldi;
- V.* negli stalli di sosta situati dal c. n. 108 al c. n. 112 di Via Caterina Carbone;
- VI.* negli stalli di sosta situati dal c. n. 1 al c. n. 5 di Via Caterina Carbone;
- VII.* negli stalli di sosta situati dal c. n. 9 al c. n. 13 di Via Giuseppe Garibaldi;

VIII. negli stalli di sosta situati dal c. n. 14 al c. n. 20 di Via Giuseppe Mazzini;

IX. negli stalli di sosta situati dal c. n. 7 al c. n. 13 di Via Fiorina Sardo;

**5. Il divieto di sosta dalle ore 8,00 alle ore 20.00 a partire dal 15 Giugno 2024 e fino al 15 Settembre 2024 compresi i festivi, nella via Rosa Ziino dal c. n. 5 all'intersezione con la Via Nazionale; e in via XXV Aprile nel tratto compreso tra l'intersezione tra la via De Gasperi e la via Francesco Saija lato mare.**

### **STABILISCE**

Che la presente Ordinanza abbia validità temporale nel periodo dal 15 giugno 2024 al 15 settembre 2024, senza necessità di successiva regolamentazione con ulteriore provvedimento, lasciando inalterate le parti riguardanti l'identificazione degli stalli di sosta per persone diversamente abili e carico/scarico merci.

Che sono espressamente esonerati dall'obbligo di esporre il dispositivo di controllo della sosta "disco orario" i mezzi di soccorso, quelli in uso alle Forze di Polizia e quelli al servizio delle persone invalide muniti di apposito contrassegno.

### **DISPONE**

Ai conducenti dei veicoli in sosta, l'obbligo di parcheggiare il veicolo all'interno degli stalli e con le modalità degli stalli di sosta tracciati e di esporre in modo ben visibile nella parte anteriore del parabrezza l'orario in cui la sosta ha avuto inizio.

La Polizia Municipale e coloro i quali sono preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi del vigente D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni, sono incaricati del controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Che ogni precedente provvedimento difforme o in contrasto con il presente è da intendersi revocato.

L'Area Tecnica comunale è incaricata degli adempimenti della tempestiva posa in opera (48 ore prima dell'inizio delle operazioni) e della manutenzione della necessaria segnaletica stradale, anche di preavviso e di indicazione, nel rispetto D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione attuazione, di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale è incaricato della verifica del posizionamento della segnaletica stradale coerentemente con la presente ordinanza.

La presente ordinanza è resa pubblica ed ha decorrenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali previsti dal D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione attuazione, di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line Comunale;

La trasmissione del presente provvedimento al Comando Polizia Municipale, all'Area Tecnica per l'installazione dell'idonea segnaletica, ed al Comando Stazione Carabinieri di Rometta marea.

### **AVVERTE**

Che, a norma dell'art. 8 della Legge 07.08.1990 n. 241 s.m.i. e dell'art.5 della Legge Regionale 21.05.2019 n. 7 s.m.i., il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

Che per le violazioni della presente ordinanza, fatte salve e più gravi responsabilità penali, trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal decreto legislativo 30.04.1992 n.285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Sezione di Catania - *ovvero*, entro 120 giorni, con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE  
Ispettore Capo di Polizia Municipale Angelo Saraò

PER IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
Ing. Nicolò Cannata